

FP CGIL LOMBARDIA
FP CISL LOMBARDIA
FISASCAC CISL LOMBARDIA
UIL FPL LOMBARDIA
AGCI LOMBARDIA
CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA' LOMBARDIA
LEGACOOOP LOMBARDIA DIPARTIMENTO WELFARE

EGR. SIG. PRESIDENTE

ANCI LOMBARDIA

SEDE

Oggetto: art. 48 D.L. 18/2020 – PRESTAZIONI INDIVIDUALI A CARICO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

L'esplosione della pandemia da COVID-19 sta causando gravi conseguenze non solo sul piano sanitario, ma anche su quello socio-economico.

Tra queste l'impatto che le sospensioni dei servizi e delle attività gestite dagli Enti Locali, in regime di convenzione e di appalto, hanno sul benessere delle persone più fragili e anche sulle retribuzioni del personale.

Gli eventi legati alla pandemia da Covid-19 hanno colto tutti impreparati e hanno innescato diverse risposte che si sono succedute, a volte in maniera contraddittoria, nel corso del tempo col tentativo di arginare la diffusione dell'epidemia.

Le Cooperative sociali, così come le altre attività produttive coinvolte, hanno aderito senza indugio, consapevoli dell'interesse generale che questi provvedimenti intendevano tutelare, ma con la consapevolezza che da questa vicenda poteva determinarsi la perdita del posto di lavoro dei propri lavoratori e, nel protrarsi della situazione, la sostenibilità stessa delle Cooperative. Moltissime sono le realtà aziendali che sono state costrette a richiedere l'attivazione degli ammortizzatori sociali.

Oggi sappiamo che questa battaglia non potrà certo essere vinta nei tempi previsti dagli attuali Decreti. Per questo è necessario e urgente determinare come sciogliere alcuni nodi, utili ad affrontare il futuro con più certezze per i lavoratori e per le cooperative e rimettendo in moto l'insieme degli interventi a sostegno della popolazione fragile.

Il DL 18/2020, cosiddetto "Cura Italia", ha riconosciuto l'urgenza di prevedere fin da subito un "paracadute" per le situazioni più a rischio, tra queste anche le definizioni contrattuali dei servizi immediatamente sospesi, tra i quali:

- Nidi
- Scuole dell'infanzia
- Scuole di ogni ordine e grado
- Servizi di appoggio/assistenza scolastica
- Centri diurni per anziani
- Centri diurni per disabili
- Centri diurni per persone con problemi di Salute Mentale
- Centri socio – occupazionali e laboratori protetti
- Tutti i servizi annessi e/o connessi ai precedenti (trasporti, ristorazione, ecc.)
- Servizi di tutela minori domiciliari
- Servizi domiciliari rivolti alle fragilità ed alla disabilità
- Servizi aggregativi a carattere socio sanitario e socio assistenziali

Considerato quanto ciò provoca sul reddito dei lavoratori e delle loro famiglie, considerata l'incertezza sulla reale capacità dell'INPS di corrispondere quanto dovuto in tempi ragionevoli e considerato l'impatto sulla tenuta del sistema cooperativo, le scriventi Centrali Cooperative e Organizzazioni Sindacali sono a richiedere l'attivazione dell'applicazione dell'art. 48 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, corrispondendo quanto definito da convenzioni di contratti dei servizi, ancorché chiusi o sospesi dai provvedimenti nazionali richiamati, anche attivando i previsti percorsi di co-progettazione finalizzati alla ridefinizione dei servizi in essere.

Possiamo infatti affermare, insieme a voi, che:

- le cooperative sociali sono parte integrata del sistema di protezione sociale territoriale che da pienezza ed effettività alla funzione sociale pubblica
- le "pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo" (art.48 del DL 18/2020);
- le esigenze di salvaguardia e continuità delle cooperative sociali, quali parti della funzione sociale da salvaguardare, sono coperte solo parzialmente dall'accesso agli ammortizzatori sociali e non è stato previsto e recepito invece un meccanismo di riconoscimento dei costi generali che le cooperative si troveranno comunque a sostenere;
- garantire alle lavoratrici e ai lavoratori della cooperazione sociale la piena retribuzione non è solo un riconoscimento della dignità e del valore che il loro lavoro rappresenta, ma assicura la continuità dei servizi in una fase di acuita necessità di protezione delle fasce più vulnerabili e di coesione e risposta sociale;
- che una crisi generale del settore, con tutte le conseguenze occupazionali e di tenuta del sistema integrato di protezione sociale che ci è congiuntamente noto, si può prevenire solo consentendo alle cooperative sociali di fatturare servizi in continuità, secondo quanto previsto dalle convenzioni in essere, anche con riferimento ai periodi di sospensione (mese di marzo e successivi) per causa di forza maggiore.

Con la presente si richiede di svolgere un'azione verso le amministrazioni comunali, affinché provvedano a liquidare alle cooperative erogatrici il costo dei servizi in appalto, secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione dei servizi per una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, considerando anche le eventuali prestazioni convertite in altra forma, nel caso di servizi che siano stati rimodulati o riconoscere, nel caso di servizi completamente sospesi, almeno una percentuale di quanto stabilito dal contratto per la copertura dei costi fissi.

Auspichiamo infine che si addivenga ad un'azione comune tra Centrali Cooperative, Organizzazioni Sindacali, Anci e Regione per la definizione di un accordo quadro relativo all'applicazione dell'art. 48 in modo uniforme su tutto il territorio lombardo.

Cordiali saluti

Firmato

FP CGIL LOMBARDIA

FP CISL LOMBARDIA

FISASCAC CISL LOMBARDIA

UIL FPL LOMBARDIA

AGCI LOMBARDIA

CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA' LOMBARDIA

LEGACOOOP LOMBARDIA DIPARTIMENTO WELFARE